



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01452 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. n. 223 del 24 settembre 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il senatore interrogante – premessa la vicenda giudiziaria che vede coinvolta l'attivista curdo-iraniana Maysoon Majidi, arrestata perché ritenuta scafista di uno sbarco di migranti sulle coste calabresi – solleva specifici quesiti in ordine a iniziative *“per verificare la regolarità del procedimento penale a carico di Maysoon Majidi e se ritenga opportuno approfondire le possibilità di un riesame della custodia cautelare alla luce delle ritrattazioni delle testimonianze e delle condizioni di salute della detenuta; per assicurare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che Maysoon Majidi possa avere accesso a un giusto processo, in linea con i principi costituzionali e le normative interazionali in materia di diritti umani.”*

Innanzitutto, si rappresenta l'assoluta linearità dell'operato dell'autorità giudiziaria in relazione alla vicenda processuale di Maysoon Majidi, come emerge dalla relazione trasmessa con nota dell'8 ottobre u.s. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, interpellata dalla competente articolazione ministeriale, che per completezza di esposizione si riporta di seguito.

“Come già riportato nelle precedenti relazioni di servizio su note analoghe, rappresento che in data 31 dicembre 2023, quale pubblico ministero di turno, venivo notiziata dell'arrivo di uno sbarco di migranti presso il Porto di Crotone, intorno alle ore 11.00 del mattino, nonché del fatto che alcuni dei migranti (in particolare 5 di essi) si erano separati dal gruppo, poco prima dell'arrivo a Crotone, utilizzando un tender

per tentare la fuga e sottrarsi ai controlli, lasciando l'imbarcazione principale (con a bordo altri 72 migranti, di cui molti minori di età) incagliata su una scogliera, senza allertare le forze dell'ordine per i dovuti soccorsi; forze dell'ordine che venivano allertate da civili che notavano l'imbarcazione in difficoltà e che si trovavano sul litorale nei pressi del punto in cui l'imbarcazione si trovava incagliata.

Tra i migranti in fuga vi era A.U. [...] e MAJIDI Maysoon [...].

I predetti, poi, venivano trovati con denaro contante e telefoni cellulare e, analizzato uno dei telefoni, veniva rinvenuto materiale che ritraeva MAJIDI Maysoon, sull'imbarcazione, sopra coperta (parte esterna della dell'imbarcazione), durante la traversata, mentre la stessa riferiva di essersi trovata sempre sottocoperta. Venivano escussi due dei migranti giunti a Crotone - provenienti dall'imbarcazione incagliata e che le forze dell'ordine (Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) avevano posto in sicurezza- i quali, con dichiarazioni concordanti, indicavano A. come il capitano che aveva condotto l'imbarcazione (circostanza dallo stesso ammessa in sede di successivo interrogatorio, senza rendere dichiarazioni scagionanti la MAJIDI), mentre MAJIDI Maysoon veniva indicata come coadiuvava il predetto, dando indicazioni ai migranti su come collocarsi durante il viaggio e provvedendo anche a distribuire i pasti; [...].

Sulla base di tali elementi, la Polizia giudiziaria operante (Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone), il 1° gennaio 2024 formalizzava il fermo d'urgenza di A.U. e MAJIDI Maysoon, quali persone gravemente indiziate del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per i quali sussisteva il pericolo di fuga, trasmettendo gli atti all'Ufficio di Procura di Crotone per le valutazioni di competenza in ordine alla convalida del fermo.

Lo scrivente pubblico ministero, ritenendo, sulla base degli elementi trasmessi, fondato e legittimo il fermo operato d'urgenza dalla Polizia giudiziaria, il 2 gennaio 2024 trasmetteva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, richiesta di convalida del fermo e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, vista anche la presunzione relativa di adeguatezza prevista per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'art. 12, co. 4bis d.lgs. 286/1998.

Il Giudice delle indagini preliminari di Crotone, con ordinanza del 3 gennaio 2024, convalidava il fermo e disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

L'ordinanza del GIP di Crotone non veniva impugnata in sede di riesame dalle difese degli indagati.

Quanto alle attività investigative svolte, oltre ad aver presentato richiesta di incidente probatorio dei due migranti escussi a sommarie informazioni (migranti risultati irreperibili già dal 3 gennaio 2024, avendo lasciato il territorio dello Stato, come da comunicazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone, subito dopo le attività di individuazione e fotosegnalamento, avvenute il 2 gennaio 2024; rimasti irreperibili dopo le ricerche disposte anche dal Giudice per le indagini preliminari di Crotone, che ha attivato il sistema di ricerca tramite sistema di cooperazione internazionale, sulla base delle informazioni fornite anche dalla difesa della MAJIDI), veniva delegata, a febbraio 2024, l'analisi del telefono cellulare della MAJIDI e successivamente di A., analisi i cui esiti sono giunti a metà maggio e inizi giugno 2024.

Nelle more del deposito dei primi esiti dell'analisi dei telefoni cellulare, la difesa della MAJIDI presentava richiesta di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, a fronte della quale lo scrivente pubblico ministero esprimeva parere contrario e che il GIP rigettava.

Il 17 maggio 2024, la scrivente procedeva all'interrogatorio della MAJIDI, come da sua richiesta, presso la Casa Circondariale di Castrovillari, interrogatorio cui si è valutato di procedere dopo il deposito dei primi esiti dell'analisi dei telefoni in sequestro.

Successivamente, la difesa della MAJIDI, oltre a presentare appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la prima istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reiterava l'istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Lo scrivente pubblico ministero esprimeva parere contrario. Il GIP di Crotone rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare.

Il 6 giugno 2024 veniva depositata in segreteria richiesta di giudizio immediato

che, dopo l'apposizione del Visto da parte del Procuratore della Repubblica, veniva trasmessa al Giudice per le indagini preliminari, unitamente all'intero fascicolo.

La richiesta di giudizio immediato veniva accolta e veniva dal GIP disposto il giudizio immediato, dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale di Crotone, giudizio iniziato per MAJIDI Maysoon con l'udienza del 24 luglio 2024 [...].

Il processo a carico di MAJIDI Maysoon è in corso di svolgimento; è calendarizzata la discussione per il 5 novembre 2024.

Con specifico riferimento alla presunta ritrattazione dei due migranti che hanno accusato l'imputata di essere membra dell'equipaggio e aiutante del capitano A., si evidenzia che all'Autorità Giudiziaria non sono pervenute ritrattazioni.

I migranti, infatti, per quanto consta all'Ufficio si sono sempre resi irreperibili. In più occasioni, la difesa dell'imputata (più nello specifico, dinnanzi al GIP in sede di incidente probatorio e dinnanzi al Collegio ove si sta celebrando il processo) ha sostenuto che due soggetti, con cui è in contatto costante e che sarebbero i due migranti irreperibili, avrebbero reso, alla difesa stessa (tramite contatti whatsapp) e a giornalisti entrati in contatto con loro, dichiarazioni contrarie a quelle rese alla polizia giudiziaria in sede di fermo della MAJIDI. Dette presunte dichiarazioni (di cui si disconoscono i contenuti puntuali e l'identità certa dei soggetti che le avrebbero rese), comunque, non sono state rese innanzi alle Autorità Giudiziarie né sono state altrimenti acquisite nelle forme previste dal codice di rito per le indagini difensive, [...].

Quanto agli interpreti e traduttori, non sono emerse problematicità, anche in sede dibattimentale, sul loro operato; interpreti che sono stati più volte impiegati come ausiliari dalla Polizia giudiziaria e dall'ufficio Giudiziario in numerosi eventi migratori, senza mai riscontrare alcuna problematicità. [...].

Quanto alle condizioni di salute della MAJIDI, nessuna comunicazione di situazioni patologiche e pregiudizievoli – incompatibili con il regime carcerario è pervenuta dalle Amministrazioni penitenziarie degli Istituti ove l'imputata è stata detenuta in via cautelare (Castrovillari e Reggio Calabria).

Quanto alla modifica della misura cautelare in atto, della custodia cautelare in

carcere, la difesa della MAJIDI ha reiterato istanze di sostituzione della misura al Tribunale in composizione collegiale alle udienze del 24 luglio 2024, 18 settembre 2024 e 1° ottobre 2024, istanze, a fronte delle quali, il pubblico ministero esprimeva parere contrario e che il Tribunale collegiale rigettava, ritenendo, da ultima ordinanza del 3 ottobre 2024, allo stato non affievolite le esigenze cautelari.

Il processo, che si sta svolgendo a porte aperte con presenza anche della stampa- autorizzata dal Presidente del Collegio a presidiare - si sta svolgendo, al di là dell'esito decisorio, nel pieno rispetto dei diritti dell'imputata e delle garanzie del giusto processo, così come ogni altro processo per eventi migratori svoltosi negli anni presso il Tribunale di Crotone”.

In sintesi, dalla relazione pervenuta dall'Ufficio giudiziario non risultano anomalie processuali tali da ledere il diritto di difesa della persona prima indagata poi imputata né il vaglio sull'eventuale lesione di tale diritto – effettuato nella sua sede naturale processuale dal G.I.P. prima e dal giudice del dibattimento dopo – ha evidenziato qualsivoglia inosservanza delle garanzie previste dalla legge.

D'altronde le determinazioni e valutazioni in merito spettano all'autorità giudiziaria procedente, sì da non residuare poteri d'intervento in capo all'Amministrazione, se non nel caso in cui emergano elementi da cui poter evincere che i provvedimenti dei magistrati siano inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile (uniche ipotesi che consentono la deroga alla previsione di insindacabilità di cui all'art. 2, co. 2, D.lgs. n. 109/2006), che nei casi in esame, si ribadisce, sono assenti.

Con riferimento poi alle condizioni detentive di Maysoon Majidi, attualmente ristretta presso la Casa circondariale "G. Panzera" di Reggio Calabria, dagli elementi raccolti sia presso l'Autorità Giudiziaria procedente che presso il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'operato delle Autorità preposte appare immune da censure.

In particolare, si rappresenta che, sin dal suo ingresso nella Casa circondariale "R. Sisca" di Catrovillari (1° gennaio 2024), la detenuta è stata immediatamente presa in carico dal gruppo di valutazione multidisciplinare dell'istituto, sottoposta a

grandissima sorveglianza custodiale-medico-trattamentale e sostenuta dal punto di vista psichiatrico/psicologico, avendo manifestato una certa fragilità emotiva e condizioni di disagio psicologico con insonnia, legati alla sua vicenda giudiziaria e a una notevole perdita di peso. Le è stata anche proposta terapia farmacologica che rifiutava, accettando, invece, i colloqui di sostegno.

La detenuta, inoltre, a seguito di sollecitazioni da parte degli operatori penitenziari, è stata avviata a partecipare alle attività in comune con le altre compagne, a incontri formativi di prevenzione e *screening* sulla prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili e ad altre attività trattamentali.

Majidi Maysoon, al momento, continua a essere sottoposta a grandissima sorveglianza medico/custodiale/trattamentale, che diventa “A VISTA” quando rimane da sola.

È stata anche presa in carico e seguita dalla funzionaria della mediazione culturale e dagli esperti/mediatori culturali che operano nell’istituto penitenziario di Reggio Calabria, all’interno del progetto “Integrando”, per l’inclusione dei detenuti stranieri e la prevenzione del rischio suicidario nella popolazione detenuta.

In definitiva, le misure adottate dalle amministrazioni penitenziarie per far fronte alle criticità connesse alle vicende oggetto dell’interrogazione sono rappresentative, in concreto, della massima attenzione del Ministero, impegnato fortemente a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi in questo ambito.

Da ultimo, appare opportuno sottolineare, in tema di effettività del diritto di difesa in processi basati su prove dichiarative fornite da persona successivamente divenuta irreperibile, pure introdotto dal senatore interrogante, che il modello accusatorio, improntato alla netta differenziazione tra fase investigativa e fase del giudizio, prevede una deroga eccezionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova all’articolo 512 c.p.p., che consente ai fini della deliberazione la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

Tale disciplina trova fondamento costituzionale in quella «accertata impossibilità di natura oggettiva» di cui al comma 5 dell’art. 111 Cost. (di cui la norma

costituisce ipotesi paradigmatica), che esclude tutti i casi riconducibili ad opzioni libere e volontarie della fonte di sottrarsi all'esame testimoniale.

Quest'ultima ipotesi, infatti, ricade nei divieti di cui agli articoli 111, comma 4, Cost., 526, comma 1-bis, c.p.p. e 6, § 3, lett. d), CEDU, che proibiscono di fondare una pronuncia di condanna, in misura esclusiva o determinante, sulle dichiarazioni di chi, sottraendosi al contraddittorio, abbia impedito alla difesa di porgli domande.

Secondo l'interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., ormai consolidata, una sentenza di condanna basata unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi della suddetta disposizione, integra una violazione dell'art. 6 Cedu solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (*Cass. II, n. 19864/2019*), quali a) l'accertamento rigoroso della irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche da effettuare sia sul territorio nazionale, che sul territorio estero, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di ricerca disponibili; b) la verifica della "ragione dell'allontanamento", funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà di sottrarsi al contraddittorio; c) la valutazione della imprevedibilità dell'irreperibilità nella fase investigativa, dato che la eventuale prevedibilità impone l'attivazione del contraddittorio incidentale; d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di "adequate garanzie procedurali", o in alternativa, la verifica dell'esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori (*Cass. II, n. 15492/2020*).

In senso conforme, si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabilendo che l'art. 8, par. 1, Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, par. 2, e 48, par. 2, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) va interpretato nel senso che “*esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un*

procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell'imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un'audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione” (CGUE, 8 dicembre 2022, causa C-348/21).

A fronte del descritto sistema di garanzie procedurali, resta comunque massimo l'impegno di questo Ministero – le cui linee di azione seguite in concreto ne sono una prova tangibile – a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)